giudizio» (pp. 5-7). esso «sarebbe ugualmente una persona giuridica capace in questo Paese di ricorrere in ma anche in alcuni altri Stati stranieri amici riconosciuti dal governo di questo Paese» raltro, anche qualora «il fondo fosse stato costituito non solo negli Emirati Arabi Uniti ste soltanto un fondo con il suo ufficio centrale ad Abu Dhabi» cioè «il domicilio e la molteplici atti di costituzione e molteplici nazionalità » in realtà, secondo la Corte, «esidalla Corona» stessa. Inoltre, «benché il fondo sia stato costituito in 21 Stati ed abbia residenza del fondo si trovano negli Emirati Arabi Uniti e in nessun altro luogo». Pesona giuridica creata secondo il diritto dello Stato straniero che sia stato riconosciuto ta alla Corona» e «le corti del Regno Unito riconoscono per motivi di cortesia una perro anche che « la decisione sul riconoscimento di Stati stranieri è una questione che spetpuò divenire parte del diritto del Regno Unito senza l'intervento del Parlamento», è vevrebbero riconoscere». La Corte ha poi evidenziato che se è vero che «un trattato non nalità giundica » creando così «una persona giuridica che le corti inglesi possono e do-Federale n. 35, tale registrazione ha conferito all'organizzazione internazionale la persodo l'accordo F.M.A. è stato registrato negli Emirati Arabi Uniti per mezzo del Decreto gono mediante un trattato di attribuire la personalità giuridica ad un'organizzazione inconsiderarsi nel Regno Unito una persona giuridica capace di agire in giudizio (pp. ternazionale» il trattato in questione « non crea una persona giuridica»; tuttavia « quan-10-13). Più precisamente, la Corte ha affermato che « quando degli Stati sovrani convenpugnazione della sentenza d'appello rilevando che il Fondo Monetario Arabo era una persona giuridica in uno Stato riconosciuto dal Regno Unito, e che pertanto doveva l'opinione del giudice Templeman, la Camera dei Lords ha dichiarato ammissibile l'im-Nella sua sentenza del 21 febbrato 1991, della quale è particolarmente significativa

no uno Stato straniero dovrebbe essere riconosciuto» dalle medesime corti (p. 13). Regno Unito» anche « lo status di un'organizzazione internazionale costituita da almetus di un'organizzazione costituita da uno Stato straniero è riconosciuto dalle corti del perché il riconoscimento debba essere negato» (p. 9). Infatti, dal momento che « io stato come persona giuridica dalle corti del Regno Unito» e «nessuna ragione qualsivoglia nente». Secondo la Corte quindi « vi sono tutte le ragioni perché il Fondo sia riconosciucapacità giuridica dal dirítto dello Stato in cui esso ha la sua sede o ubicazione permala specie, come evidenziato dalla Corte, «al Fondo era stata conferita la personalità e può creare la personalità giuridica soltanto attraverso il procedimento legislativo». Neldella firma e della ratifica»; in altri, uno «Stato membro, come gli Emirati Arabi Uniti, direttamente applicabile [self-executing] e diviene parte del diritto interno al momento mando e ratificando il trattato» a condizione che «in tale Stato membro il trattato è Regno Unito». In alcuni casi, «uno Stato membro può creare una persona giuridica firobblighi assunti con il trattato, creare una persona giuridica che sarà riconosciuta nel ridica» invece «uno Stato sovrano che è parte di un trattato può, in esecuzione degli In altre parole, ad avviso della Corte, « un trattato non può creare una persona giu-

Sezione 3 -- Santa Sede e Ordine di Malta

1. Santa Sede

37. Sentenza della Corte di cassazione italiana del 17 luglio 1987 n. 3932 nel caso Marcinkus, Mennini e de Strobel.

Chiamata ad accertare la legittimità di un mandato di cattura emesso il 20 febbraio 1987 dal giudice istruttore del Tribunale di Milano, successivamente confermato da un'ordinanza del Tribunale di Milano del 13 aprile 1987, nei confronti di alcuni dirigenti dell'Istituto per le Opere di Religione (I.O.R.), la Corte di cassazione italiana, nella sua sentenza n. 3932 del 17 luglio 1987, ha «dedotto il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in relazione alla portata dell'art. 11 del Trattato del Laterano» concluso «fra la Santa Sede e lo Stato italiano» e «reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810», e ha quindi annullato il mandato di cattura contestato nonché l'ordinanza che lo aveva confermato.

perché è in esso che è esplicabile la relativa prestazione negativa», ovvero «la "non denziato dalla Corte, «non può che essere riferita al territorio dello Stato italiano. tamente al territorio dello Stato della Città del Vaticano o di altri soggetti internazioingerenza"», in quanto «luogo di svolgimento della sovranità dello stesso, e non cercentrali». Peraltro, «L'operatività di tale obbligo di diritto internazionale», come evila sfera dell'altra» con riguardo alla «trama di organizzazione e di azione dei suoi enti diritto internazionale, nella sua globale interezza, al quale è riferito e riferibile l'art. za che «l'una sovranità (quella obbligata, cioè dello Stato italiano, come soggetto di soggetti di diritto internazionale, non può che avere riferimento, e quindi regolare «L'indicazione di tale obbligo di non ingerenza», secondo la Corte, «trattandosi di quisti dei corpi morali), nonche dalla conversione nei riguardi dei beni immobili"», mente recita: "Gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da le rispettive relazioni, nell'ambito delle rispettive sfere di sovranità» con la conseguenparte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acl l), in tutte le sue esplicazioni pubbliche di poteri, potestà, funzioni, non può invadere italiano il Trattato del Laterano». Quest'ultimo, all'art. 11 «testualmente e integralnale», precisando che proprio «in tale veste, la Santa Sede ha stipulato con lo Stato tuale posizione della Santa Sede, nell'ambito dell'ordinamento giuridico internazionale esigenze decisorie... l'esame delle cause, delle ragioni e delle origini storiche dell'atle» poiché «unico dato di valutazione determinatamente rilevante è, in materia, la sua della Santa Sede indiscussa ed indiscutibile natura di soggetto di diritto internazio-Innanzitutto, la Corte ha rilevato che non assumeva alcuna rilevanza «ai fini del-

8

¹ In *RDI*, 1988, pp. 216-220

nali». Pertanto, «non trattasi di una norma intesa a disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato italiano, i rapporti fra lo stesso Stato — quale unico soggetto sovrano — e soggetti dipendenti o comunque sottoposti alle manifestazioni della sua sovranità» quali «certamente non sono gli enti centrali della Chiesa cattolica, in quanto operanti in Italia». Infatti, a giudizio della Corte, «per obbligo di non "ingerenza" dello Stato italiano deve... intendersi il dovere, internazionalmente assunto, di non esercitare le funzioni pubbliche della sovranità» che implicano «un intervento nell'organizzazione e nell'azione dei detti enti centrali della Chiesa cattolica» e «fra queste, ovviamente, la giurisdizione» (p. 217).

relazioni pattizie fra soggetti dell'ordinamento internazionale — a tutte le pubbliche delle Parti contraenti» era ovviamente riferita «come è normale — sul piano delle ma che la valenza dell'indicato obbligo di non ingerenza, nella "comune intenzione" co di interpretazione, del valore giuridico del Trattato del Laterano, si ha la conferpotestà dello Stato italiano» ad eccezione della «specifica delimitazione già detta» italiano, e ad esso assoggettati». In definitiva, secondo la Corte, dal «risultato logisiastici", riconosciuti o comunque operanti all'interno dell'ordinamento giuridico «sarebbe stata in concreto, poco più, poco meno, quella degli ordinari "enti ecclepubblici di solo contenuto amministrativo dello Stato italiano» la loro condizione detto obbligo di non ingerenza, consensualmente convenuta l'esclusione dei poteri cato storico dell'ipotesi di esclusione, la preoccupazione dello Stato italiano è stata corpi morali». A tale proposito, la Corte ha sottolineato che «sul piano del signifite rilevanti, nei rapporti fra la Santa Sede e lo Stato italiano — fosse stata, con il giuridico, se agli enti centrali della Chiesa cattolica — veri organi internazionalmen-Italia... una situazione di "manomorta"... che con specifici strumenti legislativi (vedi della Chiesa cattolica, liberi, incontrollati ed incontrollabili» si ripresentasse «in evidentemente intesa ad evitare che, mediante acquisti da parte degli enti centrali dal valore giuridico dell'ipotesi di esclusione», che è stata «espressa in sede parenleggi c.d. eversive) si era già combattuta dal 1870». Mentre, «sul piano del valore tetica», ossia «salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei nei termini anzidetti, risulta particolarmente convalidata, dal significato storico e La Corte ha altresì constato che «la valutazione dell'obbligo di non ingerenza,

1

Inoltre, la Corte ha affermato che «nell'evidente conclusione, per la portata dell'articolo 11, del difetto di giurisdizione del giudice italiano, questione ulteriormente rilevante è la natura dell'Istituto per le Opere di Religione (I.O.R.)» quale «ente centrale della Chiesa cattolica». Sulla valutazione di tale punto, ad avviso della Corte, «i datt offerti dalle parti — e pubblica e privata — sono conformemente propositivi dell'I.O.R. come ente centrale della Chiesa cattolica» tanto che risulta «possibile la preserse l'I.O.R. un ente centrale della Chiesa cattolica», la Corte ha stabilito che «i ricorrenti, Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino De Strobel, hanno commesso i fatti, di cui alle contestate imputazioni, non in persona propria», cioè come individui privati, bensì «nella veste — quali organi o rappresentanti — di "dirigenti ed amministratori" del detto I.O.R.» e per fale ragione ha concluso che «la questione giuridica, immediatamente rilevante, risulta essere quella negativa della funzione giurisdiziona-

38. Sentenza della Corte di cassazione italiana (S.U.) del 17 novembre 1989 n. 4909 nel caso Capitolo della patriarcale arcibasilica di San Giovanni in Laterano c. Zammerzini.

Nella sentenza del 17 novembre 1989 n. 4909, relativa ad una controversia di lavoro tra il Capitolo della patriarcale arcibasilica di San Giovanni in Laterano (organo della Santa Sede) e un suo dipendente, la Corte di cassazione italiana, ha ribadito che «la Santa Sede, quale emanazione ed istituzione somma della Chiesa Cattolica, è titolare di personalità giuridica internazionale, equiparabile... alla personalità che nell'ordinamento internazionale assumono gli Stati sovrani». Al riguardo, la Corte ha precisato che «sia il Trattato ed il Concordato dell'11 febbraio 1929, sia il più recente accordo... firmato a Roma il 18 febbraio 1984» tra la Santa Sede e lo Stato italiano «documentano l'affermazione ed il riconoscimento di detta personalità»²

ad essa turbativa» (p. 489). o ente» rimanendo lo stesso «libero e sovrano nelle sue essenziali funzioni, ne arrecare danna a pagare il dovuto» non può «incidere sull'organizzazione interna dell'istituzione l'ingerenza giurisdizionale non ricorrono» neppure «quando, quali che siano le mansioversie relative ai rapporti di lavoro per attività ausiliarie e lontane dalle funzioni tipiche operante ed attuabile», a giudizio della Corte, «deve negarsi l'immunità per le controsoltanto patrimoniali del rapporto di lavoro» dal momento che «la pronunzia di conni del dipendente, le domande — e la decisione che le accogliesse — riguardino aspetti dell'attività ecclesiale». Peraltro, la Corte ha evidenziato che «le ragioni che escludono esigenze dei rispetto della immunità internazionale e della possibilità per i cittadini, lavoratori subordinati nel proprio territorio, di accedere alla tutela giudiziaria in questo zionale». Tale inserimento potrebbe infatti «riguardare l'organizzazione essenziale e tavia, «nel tentativo di comporre le due (da diversi punti di vista parimenti essenziali) pubblicistica dell'istituzione o ente ecclesiastico, ossia l'esercizio stesso del culto». Tut-«la prestazione di opera personale — a differenza di altre afferenti oggetti materiali, pur di una «"dichiarazione", datata dal Vaticano 17 maggio 1989», la Corte ha rilevato che Posto che il Capitolo di San Giovanni in Laterano «gode a tutti gli effetti di perl sonalità giuridica, per antico possesso di stato, ed è organo della Santa Sede», alla luce voro» oltre ad imporre «una particolare cautela nell'ammettere l'interferenza giurisdi necessari per l'espletamento dei compiti propri della Santa Sede o di un ente della Chiesa - implica l'inserimento della persona lavoratore nell'attività del soggetto datore di la-

 Sentenza della Corte di Cassazione italiana del 21 maggio 2003 n. 22516 nel caso Tucci, Borgomeo e Pacifici.

A seguito di citazione diretta R. Tucci, P. Borgomeo e C. Pacifici, in qualità di responsabili della gestione e del funzionamento di Radio Vaticana, erano stati sottoposti al giudizio del Tribunale di Roma con l'accusa di aver diffuso, tramite gli impianti siti in Santa Maria di Galeria, radiazioni elettromagnetiche atte ad offendere o molestare persone residenti nelle aree circostanti, causando alle stesse disagio e disturbo, in violazione

² In RDIPP, 1991, p. 489.